

Inviata esclusivamente a mezzo della funzione
"Invia Comunicazione" dell'area "Comunicazioni con i fornitori"

Alle Società Interessate

Roma, 13 gennaio 2020

Prot. n. 2020/ 161768

Oggetto: Affidamento del servizio professionale di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le sedi di Agenzia delle entrate-Riscossione. CIG ZDE2B0FB7E. – Risposte alle richieste di chiarimenti ex art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016:

(Domanda)

In merito alla richiesta di comprova del pagamento effettuato, vorrei sapere se la scansione della domanda di partecipazione con la marca da bollo apposta sia sufficiente per soddisfare tale requisito o vada effettuata un'altra procedura per validare l'imposta di bollo.

(Risposta)

Al fine della comprova del pagamento della marca da bollo "telematica" è necessario che, dalla scansione, sia possibile leggere chiaramente il numero identificativo riportato sulla stessa. Sarà cura della S.A., come riportato nel paragrafo n. 13.1 del Disciplinare di gara tramite il sito: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/>, verificare l'autenticità del valore bollato.

Con l'occasione, si comunica che, sia per la marca di bollo cartacea (vecchio tipo) che per quella "telematica", è necessario annullare il valore, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 642/72, secondo il seguente procedimento:

- a. apporre la marca sulla Dichiarazione per la partecipazione, fissandola sul foglio in modo autoadesivo o con colla;*
- b. firmare o mettere una timbratura in modo da comprendere sia la marca che il foglio sottostante;*
- c. scrivere a penna o con un datario la data di utilizzo della marca da bollo nella stessa modalità del punto b).*

(Domanda)

Si chiede conferma che per le sorgenti da Voi indicate nei documenti di gara sia sufficiente un esperto qualificato di I grado in conformità di quanto previsto dall'art. 78 del D.lgs. n. 230/95 e che non occorre un esperto qualificato di II grado.

Riportiamo, a maggiore chiarezza di quanto già richiesto con il nostro precedente quesito (leggi quesito n. 2), che l'art. 78 D. Lgs. 230/95 e s.m.i prevede: "a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima applicata al tubo, inferiore a 400 kV; "Gli apparecchi da Voi indicati accelerano gli elettroni con una tensione applicata al tubo di 150 kV. Essendo $150 \text{ kV} < 400 \text{ kV}$ previsto per legge dal citato art. 78, evidenziamo che per le apparecchiature in oggetto è sufficiente la qualifica di primo grado, pertanto si chiede conferma che per le attività oggetto di gara possa partecipare anche l'esperto dotato di abilitazione di I grado.

(Risposta)

A fronte delle emissioni prodotte dalle attuali sorgenti radiogene in dotazione, è richiesto un esperto qualificato di I° grado ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. n. 230/95. Tale variazione dei requisiti per la partecipazione sarà oggetto di un'errata corregge al Bando e Disciplinare di gara.

(Domanda)

Si chiede se gli strumenti sono già in uso, quindi se sono già state fatte le comunicazioni agli organi competenti e la relazione preventiva.

(Risposta)

Il servizio è già attualmente svolto regolarmente con tutto quello che comporta a livello di strumenti, comunicazioni, etc.

(Domanda)

Si chiede di conoscere in quale sede dell'Ente avverranno le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08.

(Risposta)

La sede di Agenzia delle entrate- Riscossione presso la quale avverranno le riunioni periodiche è quella sita in Roma, via Giuseppe Grezar, 14.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Vola

[Firmato digitalmente]